



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 31.2022

Seregno, 11 novembre 2022

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

Entro il **30 novembre 2022** le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che l'importo complessivo dei sostegni economici concessi non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework ¹ e il rispetto delle varie condizioni previste.

Nell'autodichiarazione devono essere indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

L'autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI ALL'AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO - La presentazione è obbligatoria per tutti i soggetti che hanno fruito di aiuti del regime "ombrello", con possibili rischi di recupero in caso di omissione.

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA - Nel frontespizio è stata inserita la casella "ES" che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. La casella "ES" può essere barrata solo dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

- dal 1.03.2020 al 30.06.2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, dello stesso quadro temporaneo.

Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righe devono essere comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti. Se il dichiarante ha già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla

QUADRO A - LA SEZIONE 3.1 – SEZIONE 3.12

La **sezione 3.1** è dedicata agli "**Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali**". Vi sono diverse condizioni per poter accedere a questo tipo di aiuti e sono previsti degli specifici limiti massimi.

La **sezione 3.12** del Temporary Framework è stata introdotta dalla Commissione Europea il 13 ottobre 2020 (con la Comunicazione C(2020) 7127) e di fatto consiste nella previsione di una ulteriore tipologia di aiuti di Stato ammissibili: il **sostegno per i "(...) costi fissi non coperti (...)".**

Per avvalersi di tali aiuti sono necessari i requisiti della sezione 3.1 più ulteriori requisiti. Tale sezione, di fatto, viene impiegata in modo "residuale". Infatti, qualora i massimali della sezione 3.1 siano insufficienti è possibile

¹ Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19»



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

usufruire comunque degli aiuti di stato previsti dalla legislazione nazionale se vengono rispettati i limiti di cui alla sezione 3.12.

Nello specifico è il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), all'art. 1 (commi da 13 a 17) che – prevedendo le condizioni per fruire degli aiuti di Stato autorizzati dalla UE come impostati alla Sezione 3.1 e 3.12 – consente alle imprese di poter ottenere gli aiuti di cui alla sezione 3.12, quando i massimali della sezione 3.1 siano superati.

Massimali previsti per impresa unica - Ciascuna sezione del Quadro temporaneo prevede dei massimali di aiuto specifici. Si riportano, di seguito, i massimali relativi alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo al settore “diversi da Agricoltura e Pesca” che accoglie la prevalenza delle imprese:

<u>Periodo</u>	<u>Limiti sez. 3.1</u>
19-03-2020 27-01-2021	800.000
28-01-2021 31-12-2021	1.800.000
01-01-2022 30-06-2022	2.300.000

<u>Periodo</u>	<u>Limiti sez. 3.12</u>
13-10-2020 27-01-2021	3.000.000
28-01-2021 31-12-2021	10.000.000
01-01-2022 30-06-2022	12.000.000

Ai fini dell'autodichiarazione, come stabilito dall'art. 2 del D.M. 11.12.2021 **si deve fare riferimento ai massimali previsti per gli aiuti ricevuti entro il 31.12.2021** e quindi, non si potrà tenere conto degli incrementi previsti per i benefici fruiti dal 1.01 al 30.06.2022.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE - Nell'autodichiarazione devono essere riportate le informazioni che non sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:

- le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato;
- l'allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Temporary Framework e la sussistenza dei requisiti attinenti le citate Sezioni;
- in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).
- non sono, invece, richiesti i dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti.

DETTAGLIO AIUTI (C.D. REGIME “OMBRELLO”) - Per questo adempimento la norma fa riferimento alle misure agevolative previste dalle seguenti norme (c.d. regime “ombrello”) indicate nel quadro A, sezione I:

- articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
- articolo 78, comma 1 e comma 3 (quest'ultimo limitatamente all'imposta municipale propria Imu dovuta per l'anno 2021), D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020;
- articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis, D.L. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020;
- articolo 2, D.L. 172/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/2021;
- articolo 1, comma 599 e comma 602, L. 178/2020;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

f) articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies, D.L. 41/2021;

g) articoli 1 e 4, D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, L. 106/2021.

Per semplificare la compilazione del modello si allega in calce alla circolare una tabella di coordinamento tra questi riferimenti normativi e le relative agevolazioni.

DIMENSIONE DELL'IMPRESA - Nella domanda viene richiesta l'indicazione della dimensione dell'impresa. Viene classificata come "associata", "collegata" e "autonoma".²

Data Concessione aiuto - Ai fini della verifica del rispetto dei massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario. Rileva, in particolare:

- la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

Dichiarazione e quadro RS401 Redditi 2022 - In presenza di aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare nell'autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In questo caso, per detti aiuti, il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022. Tale scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi suddetti.

Pertanto, qualora il dichiarante intenda avvalersi di tale facoltà occorre indicare nei campi "Forma giuridica" e "Dimensione impresa" del riquadro, rispettivamente, i codici corrispondenti

Sanzioni - Non sono espressamente previste sanzioni in caso di omessa presentazione della comunicazione ma nell'ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08011 in Commissione Finanze della Camera è stata confermata la necessità che tale autodichiarazione venga presentata da tutti i beneficiari senza alcuna esclusione. L'omissione potrebbe comportare la revoca del contributo.

Le sanzioni sono poi collegate alle previsioni dell'autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e che pone il contribuente al rischio di pesanti sanzioni penali

ULTIMI CHIARIMENTI

Soggetti cessati - Le imprese cessate prima del 30.11.2022 che durante gli anni 2020-2021 hanno fruito di aiuti Covid rientranti nel regime "ombrello" sono comunque obbligate alla presentazione dell'autodichiarazione Covid. L'obbligo di presentazione dovrebbe essere assolto dall'ultimo liquidatore e/o rappresentante legale.

² Dimensione dell'impresa sulla base della raccomandazione della Commissione Europea, n. 361 del 6.5.2003 recepita dal D.M. 18.4.2005
microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

piccola impresa è un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR.

media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.

grande Impresa è ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Preferibile la compilazione in modalità semplificata - Se un soggetto ha possiede i requisiti per presentare la versione semplificata, è preferibile presentazione entro il 30.11.2022 di un'autodichiarazione semplificata. Trattandosi, infatti, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con possibili conseguenze penali, si dovrebbe cercare di ridurre al minimo i dati riportati (se non obbligatori), restringendo la possibilità di errori. In tal caso rimane l'obbligo di inserire i singoli aiuti nella dichiarazione dei redditi/ Irap, ma un eventuale errore in questi ultimi modelli non genera conseguenze penali ed è sempre ravvedibile con una dichiarazione integrativa, anche oltre il termine di presentazione.

Soggetti interessati all'autodichiarazione aiuti di Stato - La presentazione è obbligatoria per tutti i soggetti che hanno fruito di aiuti del regime "ombrello", con possibili rischi di recupero in caso di omissione.

Differenza tra sezione 3.1 2 3.12 - Nella compilazione della domanda per il contributo a fondo perduto (articolo 1, commi da 5 a 15, del D.L. 73/2021), dove viene specificato che il richiedente deve "(...) compilare nel quadro A l'elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l'ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework", non vi devono essere particolari dubbi nella compilazione. Gli aiuti di Stato che devono essere indicati come aiuti 3.12 sono solo quelli che sono stati richiesti (al valere ovviamente delle condizioni) al superamento dei limiti degli aiuti 3.1.

Garanzia del Fondo Garanzia Centrale - Il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento agli aiuti connessi alle garanzie del Fondo centrale di garanzia, rilasciate ai sensi dell'art. 13 D.L. 23/2020, fa presente che l'art. 13 D.L. 23/2020 ha introdotto due tipologie di garanzia:

- una prima tipologia di garanzia, concessa nella misura del 100%, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella lettera m) del predetto art. 13, c. 1;

Questa garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100 per cento) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto (dal momento che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prestatore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento). Questa tipologia di garanzia incide, ai fini della verifica del massimale del plafond, per l'intero importo.

- una seconda tipologia di garanzia, concessa fino al 90% dell'importo del prestito, che trova la sua principale disciplina nella lettera c) del predetto art. 13, c. 1. e nei limiti previsti dalla sezione 3.2 del Temporary Framework. E' previsto il pagamento di un premio. Per questa garanzia tuttavia, il legislatore ha previsto anche la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del Temporary Framework e il premio (pari a 0) applicato all'impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, da inquadrare, in termini tecnici di "abbuono di premio di garanzia", nella sezione 3.1 del Temporary Framework.

Esenzione IMU - Le esenzioni che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 devono essere segnalate nella dichiarazione IMU 2022 (da presentare entro il 31 dicembre 2022). In corrispondenza dell'immobile interessato è sufficiente barrare l'apposito campo ("21")

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Allegato: Prospetto contributi oggetto di comunicazione